



2

Iscritto nel Registro della Corte  
di giustizia sotto il n° 1282223

Lussemburgo, 07. 02. 2024 Per il Cancelliere

Fax/E-mail: \_\_\_\_\_ *C. Di Bella*

Depositato il: 07/02/2024 Cesare Di Bella  
Amministratore

Riferimento del deposito effettuato tramite e-Curia	: DC200814
Numero del file	: 1
Autore del deposito	: Cioffi Furio (8) (J364274)
Data di deposito	: 07/02/2024



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
Sezione specializzata per le misure di prevenzione  
Email: sez8.penale.ca.napoli@giustizia.it

RICHIESTA DI PROCEDIMENTO ORDINARIO  
(Regolamento di procedura della Corte di Giustizia dell'Unione)

La Corte di Appello di Napoli, sezione specializzata *ope legis* per le misure di prevenzione, riunita in camera di consiglio, in persona dei magistrati:

dott.ssa Gabriella Gallucci	Presidente
dott. Furio Cioffi	Consigliere relatore
dott.ssa Fernanda Iannone	Consigliere

nel procedimento per mandato di arresto europeo passivo ai sensi della l. 69/05 promosso dalla Repubblica di Slovacchia nei confronti di:

**ATAU**

, difeso di fiducia da:

1. Avv. Andrea Scardamaglio del Foro di Napoli, con Studio in Ercolano (NA) alla via Panoramica n. 134;
2. Avv. Carmine Sgariglia del Foro di Napoli Nord in Aversa (CE), con Studio in Napoli alla piazza Cavour n. 139;

vista la propria ordinanza **ATAU** che solleva dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 267 TFUE la seguente **questione pregiudiziale**:

Si richiede alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di dichiarare se il combinato disposto degli articoli seguenti:

- articolo 4, n. 6), della Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13.6.2002;
- articoli 9, primo comma, lettera i), e 25 della Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27.11.2008;

debba essere interpretato nel senso che:

1. il giudice dello Stato di esecuzione, richiesto di riconoscere una sentenza penale straniera esecutiva di condanna, ha il potere discrezionale, e non già il dovere, di rifiutare il riconoscimento della sentenza, quando risulti che il processo terminato con detta sentenza non abbia offerto all'imputato alcuna delle garanzie processuali previste dall'art. 9, primo comma, lettera i), della Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27.11.2008;
2. il giudice dello Stato di esecuzione, richiesto di disporre la consegna in base ad un mandato di arresto europeo emesso per eseguire una sentenza, quando ricorrono congiuntamente le condizioni per disporre la consegna del condannato allo Stato di condanna ed i presupposti per rifiutare la stessa



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
Sezione specializzata per le misure di prevenzione  
Email: sez8.penale.ca.napoli@giustizia.it

disponendo contemporaneamente l'esecuzione della pena nel territorio dello Stato di esecuzione, ha il potere di rifiutare la consegna, riconoscere la sentenza e ordinare l'esecuzione della stessa sul proprio territorio anche se il processo terminato con la sentenza riconosciuta non abbia offerto all'imputato alcuna delle garanzie processuali previste dall'art. 9, primo comma, lettera i), della Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27.11.2008.

Si comunica che il ricercato **ATAU** <sup>OSSERVA</sup> partecipa libero nella persona al procedimento per mandato di arresto europeo passivo dinanzi a questa Corte di appello, poiché la misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari, che gli era stata imposta il 20.6.2023 all'esito della convalida dell'arresto provvisorio, è stata revocata da questa Corte d'appello con l'ordinanza che si allega, del 12.12.2023.

Manda la Cancelleria per la trasmissione della presente comunicazione unitamente a copia dell'ordinanza di revoca degli arresti domiciliari del 12.12.2023, secondo le Raccomandazioni rilasciate dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea – registrazione e deposito telematico mediante E-Curia.

Napoli, decisione riservata all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 06.02.2024.-----

*Il consigliere estensore*  
*dott. Furio Cioffi*

*il presidente*  
*d.ssa Gabriella Gallucci*